

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE T E R N O V A

## Art.1 (Denominazione)

E' costituita una Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata Associazione TERNOVA Essa ha sede a Trieste.

## Art. 2 (Oggetto)

La predetta Associazione che riveste carattere volontario, ha come finalità quella di contribuire, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, all'accesso di giovani e adulti, sia studenti sia lavoratori, alla cultura, alla scienza, alla tecnica e all'arte, nel rispetto delle specificità locali, valorizzando in particolare le radici europee in una prospettiva di apertura universale.

In particolare essa si propone di :

1. diffondere una cultura dello studio e del lavoro come luogo privilegiato di realizzazione della persona e di servizio alla società;
2. favorire lo sviluppo armonico delle qualità umane, stimolando la crescita nello spirito di iniziativa e la capacità di collaborare con gli altri;
3. contribuire fattivamente ad una maggiore sensibilità personale sul tema della solidarietà;
4. promuovere adeguate iniziative di promozione e sostegno della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
5. sostenere e attuare il superamento delle eventuali barriere culturali, sociali e storiche presenti nella moderna società multiculturale.

Per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali e a mero titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:

- istituire e/o gestire centri culturali, anche residenziali e centri per convegni;
- svolgere e promuovere servizi formativi, culturali, scientifici e artistici anche mediante la promozione di congressi, convegni, incontri anche in ambito seminariale e campi di lavoro;
- svolgere e promuovere attività di ricerca, documentazione, informazione, favorendo in tal modo l'accesso dei giovani alla cultura, alla scienza e all'arte;
- porre in essere tutte le operazioni ritenute necessarie e strumentali, come ad esempio l'acquisto e/o la locazione di immobili.

L'associazione può svolgere le attività e iniziative indicate nei commi precedenti anche in collaborazione o mediante partecipazione in altri enti, società od organizzazioni italiani, di altri paesi o internazionali, aventi finalità analoghe alle proprie.

## Art. 3 (Fonti di finanziamento)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per lo sviluppo delle proprie attività da:
  - a) Quote e contributi degli Associati;
  - b) Eredità, donazioni e legati, sia da soci sia da terzi;
  - c) Contributi dello Stato, delle Regioni o Enti Locali, di Enti e Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e) Proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche mediante lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e non abituale, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - f) Erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
  - g) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

- h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. Ogni operazione finanziaria è disposta, con firme congiunte, dal Presidente e da altro membro designato dal C.d.A..

#### Art. 4 (Rappresentanza)

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un consigliere all'uopo nominato.

Il Presidente:

- vigila sul rispetto delle norme statutarie, dei principi di solidarietà e collaborazione tra i soci;
- cura e attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti utili e necessari, informando lo stesso Consiglio d'Amministrazione nella riunione successiva.

#### Art. 5 (Perseguimento degli scopi sociali)

L'Associazione si avvarrà, per il perseguimento dei propri scopi, prevalentemente dell'opera prestata volontariamente dai propri Associati, in totale assenza di fini lucrativi e nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti concordati con l'associazione stessa. In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli Associati, neppure in forma indiretta e gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.

#### Art. 6 (Ordinamento interno)

L'ordinamento interno si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, tutte le cariche associative sono elettive.

#### Art. 7 (Ammissione e uscita degli Associati)

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, facendo propri i suoi fini e collaborando fattivamente alla loro realizzazione, vengano chiamati a farne parte dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La qualità di socio si perde per morte, recesso, mancato pagamento della quota annuale, per una morosità massima di 3 mesi, e per esclusione. Nei primi tre casi, la perdita della qualità di socio è automatica, mentre l'esclusione è deliberata dall'Assemblea e comunicata all'interessato dal Consiglio di Amministrazione.

E' causa di esclusione il comportamento dell'associato che manifesti mancata adesione ai fini dell'Associazione, che in qualsiasi modo rechi intralcio all'armonico svolgimento dell'attività sociale o che rechi qualsivoglia danno all'Associazione.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo intervenuta, non determina il sorgere di diritti a esigere emolumenti di sorta per i servizi eventualmente prestati, la restituzione di contributi di qualsiasi genere versati, né dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 8 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Segretario Generale, se utile o necessario;
- Il Collegio dei Revisori dei conti, se utile o necessario.

#### Art. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è formata da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- nomina gli organi sociali;
- approva i bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'eventuale entità delle contribuzioni dei propri associati in relazione alle necessità di bilancio.
  - delibera inoltre sull'ammissione e sull'esclusione dei soci (con le modalità previste dall'art. 7), sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

#### Art. 10 (Convocazione)

L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione. La convocazione avverrà mediante comunicazione scritta, anche a mezzo facsimile o posta elettronica, diretta a ciascuno socio, da spedirsi 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Indipendentemente dall'espletamento delle formalità di convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti soci, del Consiglio di Amministrazione e delle eventuali altre cariche previste dagli articoli 14 e 15.

L'Assemblea potrà essere convocata ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

#### Art. 11 (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal primo comma dell'art. 21 c.c.. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Qualora un associato sia impossibilitato a partecipare ad una riunione può, con delega scritta, farsi rappresentare da un altro associato. Non sono tuttavia consentite più di tre deleghe ad una medesima persona. L'Assemblea vota per alzata di mano.

Le delibere dell'Assemblea sono riportate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente raccolte in apposito registro.

#### Art. 12 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri che durano in carica tre anni, sino all'approvazione dei bilanci, e sono rieleggibili. Se non provvede l'Assemblea, il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente.

#### Art. 13 (Attribuzione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione coordina e realizza il conseguimento del fine dell'Associazione in sintonia con gli indirizzi dell'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione assume le sue delibere con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono riportate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente raccolte in apposito registro.

#### Art. 14 (Segretario Generale)

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale determinandone altresì le attribuzioni e il periodo di durata dell'incarico. Il Segretario Generale partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 (Collegio dei Revisori dei conti)

L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti che è composto da tre membri e dura in carica tre esercizi.

Il Collegio esamina i bilanci corredandoli della propria relazione per l'approvazione dell'Assemblea e verifica la regolare tenuta dei libri e dei registri contabili.

Art. 16 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 17 (Gratuità delle cariche sociali)

Tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese vive necessarie allo svolgimento dell'incarico che dovranno adeguatamente documentate.

Art. 18 (Scioglimento dell'Associazione)

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio, risultante al termine della liquidazione, è devoluto a fini di utilità sociale. L'Assemblea, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, designa uno o più liquidatori, limitandone i poteri e indicherà l'Ente o la persona giuridica alla quale dovrà essere devoluto il netto risultante dalla liquidazione.

Art. 19 (Normativa di riferimento)

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private.

L'Associazione al fine di fruire dei benefici fiscali e delle agevolazioni previste dalla L. 383/00 provvederà a richiedere l'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art 7 e seguenti della L. 383/00.